

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO SIG. BRIC IGOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER L'INTERA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E PER TUTTO DETTO PERIODO DI SOSPENSIONE DALL'OBBLIGO DI ASTENERSI DALL'ASSISTERE AGLI ALLENAMENTI E ALLE GARE UFFICIALI E NON ALL'INTERNO DEL RECINTO DI GIUOCO; OVVERO IN ALTERNATIVA: DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 DA CORRISPONDERE NEI MODI ORDINARI ENTRO IL TERMINE DELL'1.9.2009 PENA LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI TECNICI, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Bric Igor e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRESIDENTE, ALL'EPOCA DEI FATTI SIG. GABRIELLI ANGELO ED AL SIG. MARCHETTI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELL'A.C. CITTADELLA, SEGUITO GARA NON UFFICIALE DEL 30.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

3) RICORSO SIG. MARCHETTI STEFANO, GIÀ DIRETTORE GENERALE DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

4) RICORSO SIG. GABRIELLI ANGELO, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i reclami nn. 2), 3) e 4), come sopra rispettivamente proposti dall’A.S. Cittadella s.r.l. di Cittadella (PD), dal Sig. Marchetti Stefano e dal Sig. Gabrielli Angelo, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5) RICORSO A.S. MELFI S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 AL SIG. ALBERTI GIUSEPPE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 28.2.2010 AL SIG. IORIO ALDO;**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA LUNA LUIGI;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI D’AMELIO RAFFAELE, DAMIANO GIANPAOLO, DEL FONSO FEDELE, MAIORINO NICOLA E TUMMILLO GERARDO, INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ALLIEVI PROFESSIONISTI – FASE ELIMINATORIA MELFI/AVERSA NORMANNA DEL 14.6.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009)

La C.G.F. pronunciando sull’appello come sopra proposto dall’A.S. Melfi s.r.l. di Melfi (PZ), rispettivamente:

- aggrava la sanzione inflitta alla Società Melfi s.r.l. aggiungendo all’ammenda di € 1.000,00 la diffida;
 - conferma la sanzione inflitta al Sig. Alberti Giuseppe;
 - riduce al 31.12.2009 la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Iorio Aldo;
 - aggrava la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Della Luna Luigi determinandola in 7 giornate;
 - conferma la sanzione inflitta ai calciatori Del Fonso Fedele e Damiano Gianpaolo;
 - riduce a 4 giornate la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Maiorino Nicola, Tummillo Gerardo e D’Amelio Raffaele.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ESPOSITO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.2.2014 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE SENAGO CALCIO/BRIOSCHESE DELL'1.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Monza – Com. Uff. n. 24 del 5.2.2009 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31 del 19.2.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Esposito Giovanni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA C5/FUTSAL CARMENTA DEL 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 282 del 18.12.2008 – Delibera Corte di Giustizia Federale del 28.1.2009 – Com. Uff. n. 101/CGF del 28.1.2009)

La C.G.F. accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova e infligge alla società Futsal Carmenta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 9 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete